

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 agosto 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, l'Assessore Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: TORINO A CIELO APERTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESTATE IN CIRCOLO. PROVVEDIMENTI, DEFINIZIONE CANONE SUOLO PUBBLICO, FORNITURA BENI ECONOMICI E PARERE AI SENSI DEL COMMA 7, ART. 14 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Proposta dell'Assessora Leon
di concerto con gli Assessori Unia e Sacco.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 giugno 2020 (mecc. 2020 001276/065) è stato approvato un avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi a manifestazioni che potessero proporre un cartellone culturale di qualità e offrire occasioni di intrattenimento per i cittadini per l'estate 2020, nell'ambito del programma "Torino a cielo aperto", che vuole proporre nuove modalità di aggregazione e favorire la ripartenza delle attività dopo i mesi di arresto forzato a causa della situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid19. I progetti pervenuti sono stati valutati da una Commissione che ha stilato una graduatoria dei soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 65/100 e una media dei punteggi relativi al parametro della qualità artistico culturale del progetto di almeno 0,6, resa pubblica in data 26 giugno 2020 con disposizione interna n. 896.

Come previsto dalla deliberazione succitata, per favorire i progetti ritenuti idonei, l'Amministrazione ha ritenuto, considerata la rilevanza sociale, culturale e aggregativa delle iniziative, di concedere, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento C.O.S.A.P., l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico per le aree interessate dalle iniziative sostenere i progetti idonei, limitatamente alle dotazioni e alle esigenze dell'Amministrazione e fino ad esaurimento scorte, con la concessione, a titolo gratuito e per l'intero periodo del progetto, all'utilizzo di materiale economale finalizzato all'allestimento dell'area, previo deposito della dovuta cauzione (come da deliberazione della Giunta Comunale del 13 marzo 2018 - mecc. 2018 00902/005).

Tra i progetti ritenuti idonei vi è *Estate in Circolo* proposto dall'Associazione di Promozione Sociale ARTEficIO (con sede in n Torino, Via Bligny 18, C.F. 97848930018) presso i giardini pubblici di via Carlo Ignazio Giulio 14/a dal 26 agosto al 20 settembre 2020. Il programma dell'iniziativa si articolerà in diverse fasce orarie, dalle ore 16.30 con animazione e giochi per bambini che si svolgeranno soprattutto nell'area giochi, a spettacoli di cabaret e concerti serali. Verranno, inoltre, allestite strutture finalizzate alla somministrazione (bancone bar, tavolini e sedie) per offrire un'opportunità in più a servizio del pubblico. L'Associazione ha fatto pervenire regolare richiesta di occupazione suolo pubblico (n. 2020/40/2516) per l'area dei giardini pubblici di via Giulio 14/a. Per le motivazioni suindicate si definisce dunque il canone di occupazione suolo pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento C.O.S.A.P, come qui sotto indicato:

esenzione del canone per un mancato introito pari a Euro 26.536,62; al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 63,81 per diritti e bolli ed Euro 1.582,35 di Tari.

L'occupazione di suolo pubblico della manifestazione in aree prospicienti agli esercizi commerciali, in sede fissa, dovrà essere effettuato nel rispetto dei titoli acquisiti dagli stessi secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2020 (mecc. 2020 01121/016) avente per oggetto: "*Misure per il rilancio della città, piano di*

occupazione straordinaria di suolo pubblico”.

In merito alle dotazioni di materiale, verranno forniti, a titolo gratuito quanto segue: 50 sedie, 120 tavoli, 25 griglie e 40 transenne in disponibilità all’Ufficio Economato dell’Area Eventi della Città per un valore di Euro 13.350,00 per mancato introito dei canoni di noleggio e ad Euro 1.241,72 per il trasporto, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12 marzo 2018 (mecc. 2018 00902/005), esecutiva dal 28 marzo 2018.

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale.

L’esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 1° maggio 2010, e successive, per l’applicazione del canone sull’iniziativa pubblicitaria.

Il soggetto organizzatore dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell’area e a verificare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. L’eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all’iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, nell’allestimento e nella conduzione della manifestazione, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti: Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc; Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”; Circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48”; - circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”; Circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”;

Con riferimento all'emergenza sanitaria in corso, il soggetto organizzatore dovrà altresì impegnarsi, nella realizzazione e nello svolgimento delle attività proposte, al rispetto delle

norme prescritte dal DPCM 11/06/2020 e in attuazione delle indicazioni contenute nelle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive* della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020 - Allegato 9.

La somministrazione temporanea di alimenti e bevande al servizio dei partecipanti all'evento dovrà rispettare le indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016) "*Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione. definizione dei criteri di corretto rapporto tra il numero di attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande e i partecipanti all'evento.*"

L'organizzatore individuato dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità.

L'eventuale ulteriore installazione di strutture e di impianti di contorno all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell'organizzatore. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche, privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato e attrezzato, secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco -

Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380.

Per quanto sopraesposto, considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intendono perseguire, incontra il favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione alle condizioni precisate sopra.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006.

L'art. 14, comma 1, comma 2 e comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00, in ogni sito compreso nell'elenco di cui all'allegato B, per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, e fino ad un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare per ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'allegato B. L'art. 14, comma 6 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede, inoltre, che le manifestazioni per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni a settimana.

L'art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico recita "il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili".

Acquisito il parere tecnico favorevole del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, considerate le motivazioni di carattere socioculturale e artistico della rassegna, come sopra illustrata e specificata, si propone pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del "Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico", di approvare il

superamento dei limiti di immissione sonora per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare anche non consecutivi e per più di due giorni ogni settimana, nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi.

Inoltre, stante l'efficacia dimostrata negli anni passati, al fine del controllo delle emissioni sonore, laddove siano consentite e previste attività di trattenimenti danzanti oltre le ore 22:00, si dà mandato agli uffici di prescrivere, a carico degli organizzatori, monitoraggio acustico in continuo con trasmissione dei dati per la durata delle manifestazioni.

Potrà essere inoltre individuato, così come previsto al punto 5 della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 gennaio 2019 (mecc. 2018 06556/126), un livello limite di pressione sonora da esprimersi in dB(C), da prescriversi all'interno del provvedimento di autorizzazione in deroga al rumore che verrà rilasciato.

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 26.536,52, a seguito delle esenzioni previste e della spesa di cui sopra per fornitura materiale e annessi servizi di trasporto e montaggio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo svolgimento di *Estate al Circolo*, realizzato dall'Associazione di Promozione Sociale ARTEficIO (con sede in n Torino, Via Bligny 18, C.F. 97848930018) presso i giardini pubblici di via Carlo Ignazio Giulio 14/a dal 26 agosto al 20 settembre 2020;
- 2) di dare atto che l'esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 12 aprile 2011, e successive, per l'applicazione del canone sulla iniziativa pubblicitaria;

- 3) di stabilire che la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, al servizio dei partecipanti all'evento, dovrà rispettare le indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016);
- 4) il soggetto organizzatore dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni, per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività; l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- 5) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
- 6) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; la somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006); gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS; ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume; qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato e attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato; in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi, e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.;

- 7) l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
 - c) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
 - d) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
 - e) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
 - f) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
 - f.1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
 - f.2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
 - f.3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi, ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- 8) il soggetto organizzatore, nell'allestimento e nella conduzione della manifestazione, dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti: Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere

sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc; Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety"; Circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48"; - Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative"; - Circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

- 9) di stabilire che spetta al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell'area, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all'eventuale sorveglianza dell'area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell'iniziativa;
- 10) di dare atto che, con riferimento all'emergenza sanitaria in corso, il soggetto organizzatore è tenuto al rispetto, nella realizzazione e nello svolgimento delle attività, delle norme prescritte dal D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 e, in attuazione delle indicazioni contenute nelle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive* della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020 - Allegato 9.
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città;
- 12) di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento C.O.S.A.P., l'esenzione del canone del 100% dell'area interessata dalla manifestazione per un mancato introito pari ad Euro 26.536,62; al ritiro della concessione l'Associazione dovrà corrispondere alla Città a Euro 63,81 per diritti e bolli ed Euro 1.582,35 a titolo di Tari. L'occupazione di suolo pubblico della manifestazione in aree prospicienti agli esercizi commerciali in sede fissa dovrà essere effettuato nel rispetto dei titoli acquisiti dagli stessi, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2020 (mecc. 2020 01121/016) avente per oggetto: "*Misure per il rilancio della città, piano di occupazione straordinaria di suolo pubblico*";
- 13) di concedere, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12 marzo 2018 (mecc. 2018 00902/005), esecutiva dal 28 marzo 2018, la fornitura a titolo gratuito di materiali e attrezzature economati, in disponibilità all'Ufficio Economato dell'Area Eventi della Città per l'allestimento dell'area e, in particolare: 350 sedie,

120 tavoli, 25 griglie e 40 transenne per un valore di Euro 13.350,00 per mancato introito dei canoni di noleggio e ad Euro 1.241,72 per il trasporto, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00902/005) del 12 marzo 2018, esecutiva dal 28 marzo 2018. Verrà richiesto agli organizzatori il versamento della cauzione, come previsto dalla deliberazione sopra citata.

- 14) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico, in quanto l'unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 26.536,62 a seguito dell'esenzione prevista e della spesa, di cui sopra, per fornitura materiale e annessi servizi di trasporto e montaggio (**all. 1**);
- 15) acquisito il parere tecnico favorevole del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali di esprimere ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione sonora per la rassegna estiva di cui alla presente deliberazione per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare anche non consecutivi e per più di due giorni ogni settimana per le iniziative che prevedono il superamento dei limiti vigenti sonore per più di 10 giorni complessivi;
- 16) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere al rilascio dei provvedimenti di propria competenza prescrivendo a carico degli organizzatori il monitoraggio in continuo con trasmissione dei dati, laddove siano previste attività di trattenimenti danzanti oltre le ore 22:00 ed inserendo nel provvedimento di autorizzazione in deroga al rumore che verrà rilasciato un livello limite di pressione sonora da esprimersi in dB(C), nel caso di un'elevata energia sonora e di un forte contributo in bassa frequenza;
- 17) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino, per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti sindacali o prefettizi, a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicato l'obbligo dell'organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- 18) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Cultura
Francesca Paola Leon
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

L'Assessore all'Ambiente, Verde
e Protezione Civile
Alberto Unia
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Alberto Sacco
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Comandante
Corpo di Polizia Municipale
Emiliano Bezzon
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Direttore
Divisione Decentramento, Servizi Culturali
e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità
Emilio Agagliati
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Funzionario in PO con delega
Emilia Obialero
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 45 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2020 al 21 agosto 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2020.